



**CITTA' DI CASTROVILLARI**  
- Cosenza -

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.113**

**Oggetto:** Imposta municipale propria anno 2012. proposta aliquote.

L'anno Duemiladodici addì venti del mese di Luglio, alle ore 9.30, in Castrovilliari nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, Avv. **Domenico Lo Polito**. Sono presenti:

N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass	N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass
1	<b>LO POLITO Domenico</b> Sindaco	SI		4	<b>DI GERIO Nicola</b> Assessore	SI	
2	<b>SANGINETI Carlo Mario</b> Assessore – Vice Sindaco	SI		5	<b>CASTAGNARO Giovanna</b> Assessore	SI	
3	<b>LO GIUDICE Daniele</b> Assessore	SI					

Assiste il Segretario Generale, Dott. **Maurizio Ceccherini**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:  
“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (...).

8-bis. (...)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Atteso che, in relazione al disposto del sopraindicato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241;

Con votazione unanime

#### D E L I B E R A

1) Di proporre al consiglio comunale le aliquote IMU per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %o
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposta non incluse nelle sottostanti classificazioni .....	10,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze .....	2,00
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale .....	2,00
4	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	10,60
5	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	10,60
6	Immobili locati .....	10,60
7	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	10,60

2) Di proporre al consiglio comunale per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del figlio fino ad soggetto passivo- figli conviventi e dimoranti di età un massimo di inferiore a 26 anni	50,00 per ogni € 400,00

3) Di prevedere, ai fini dell'iscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio 2012 la somma presuntiva di € 2.510.000,00;

4) Copia della deliberazione consiliare sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

6) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

- a) ai Capigruppo Consiliari, per espresso volere della Giunta Comunale;
- b) al Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- c) all'Ufficio tributi;
- d) all'Ufficio ICI-IMU;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, con voti unanimi,  
d i c h i a r a

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO  
F.to - Maurizio Ceccherini-

IL SINDACO  
F.to - Domenico Lo Polito -

**AFFISSIONE**

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data ..... **27 LUG. 2012** .., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

*Il Mese Comunale*

*Giuseppe Barletta*

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì **27 LUG. 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE


- Maurizio Ceccherini-




ALLEGATO Delibera di Giunta Comunale/ Consiglio Comunale N. 13 del 20-7-2012

CITTA' DI CASTROVILLARI  
- Cosenza -

PARERI ai sensi del comma 1, dell'articolo 49, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) sulla proposta di deliberazione, riguardante:

"  
  
"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:



Addi 19 LUG 2012

Il Responsabile del Servizio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:



Addi 19 LUG. 2012

Il Responsabile del Servizio

